

Civile Sent. Sez. 3 Num. 23448 Anno 2014

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione:

**SENTENZA**

sul ricorso 6120-2012 proposto da:

MANFREDINI CATERINA MNFCRN26E68B566R, SERRA ENZA  
SRRNZE53D50G467O, PADOVANI ALBERTO PDVLR53M10D166K,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ISACCO NEWTON  
6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ROSATI, che  
li rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
GIORGIO BACCHELLI giusta procura a margine del  
ricorso;

- ricorrenti -

**contro**

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201, in persona del

2014

1932

Dott. MAURO ROCCHI, elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA ADRIANA N.8, presso lo studio dell'avvocato  
GIOVANNI FRANCESCO BIASOTTI MOGLIAZZA, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO  
TOMMESANI giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

*nonché contro*

ASSICOOP SICURA SPA ORA ASSICOOP BOLOGNA SPA  
01097280372, ROVATTI DANTE;

- *intimati* -

Nonché da:

ASSICOOP SICURA SPA ORA ASSICOOP BOLOGNA SPA  
01097280372, in persona del Presidente del C.d.A. e  
legale rappresentante pro-tempore sig. GIORDANO  
GARDENGHI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
PANAMA 52, presso lo studio dell'avvocato SANDRO  
BARTOLOMUCCI, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato GIANLUIGI SERAFINI giusta procura a  
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- *ricorrente incidentale* -

*contro*

PADOVANI ALBERTO PDVLR53M10D166K, UNIPOL  
ASSICURAZIONI SPA , ROVATTI DANTE, SERRA ENZA  
SRRNZE53D50G4670, MANFREDI CATERINA MNFCRN26E68B566R;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 111/2011 della CORTE D'APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 21/01/2011 R.G.N. 436/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE  
STEFANO;

udito l'Avvocato MASSIMO ROSATI anche per delega  
dell'Av. BACCHELLI;

udito l'Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;

udito l'Avvocato MARIA FEDERICA OLIVIERI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso principale nei confronti di  
ASSICOOP, rigetto del ricorso principale nei confronti  
di UNIPOL, inammissibilita' del ricorso incidentale.



## Svolgimento del processo

1. – Alberto Padovani, Enza Serra in Padovani e Caterina Manfredini convennero – con atto notificato il 23.3.99 – dinanzi al tribunale di Bologna la Unipol Assicurazioni spa, la sua agente Assicoop Sicura srl (poi spa) ed il sub-agente Dante Rovatti, per conseguirne la solidale od alternativa condanna – a titolo di «responsabilità diretta o indiretta» – alla consegna delle polizze vita, definite «a premio unico» ed «a tariffa cosiddetta 'agevolata'», sottoscritte dai primi con pagamento diretto al Rovatti di ingenti somme a titolo di premi scontate del 10-20%, nonché al pagamento delle somme maturate in forza di quelle, o, in subordine, al pagamento di quanto necessario al loro riscatto, oltre interessi e rivalutazione.

Dei convenuti si costituirono la preponente e l'agente, la quale ultima chiese pure dichiararsi esclusiva la responsabilità del suo sub-agente Rovatti e, comunque, condannarsi quest'ultimo a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal giudizio; sicché gli attori, con memoria ai sensi del comma quinto dell'art. 183 cod. proc. civ. nel testo vigente *pro tempore*, chiesero pure condannarsi i convenuti a titolo di responsabilità precontrattuale, alla restituzione degli importi versati od a titolo di ingiustificato arricchimento.

Espletata l'istruttoria, l'adito tribunale, con sentenza n. 250/05, accolse le domande attoree nei soli confronti del Rovatti, in ragione di € 117.752,17 in favore del Padovani, di € 70.754,59 in favore della Serra e di € 39.767,18 in favore della Manfredini, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, ma rigettò ogni domanda nei confronti delle altre due convenute e, mentre pose le spese di lite degli attori a carico del Rovatti, condannò quelli alle spese in favore delle assicuratrici.

La corte di appello felsinea, adita dagli attori originari con citazione notificata il 3.3.06, nella persistente contumacia del Rovatti rigettò peraltro il gravame e confermò l'esclusione di ogni responsabilità in capo alle assicuratrici; e per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 21.1.11 col n. 111, ricorrono oggi, affidandosi a due motivi, i Padovani-Serra-Manfredini; resistono, con separati controricorsi, sia la Unipol Assicurazioni spa, sia – dispiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato articolato su di un unitario motivo – Assicoop Bologna, già

Assicoop Sicura, spa; e, per la pubblica udienza del 7.10.14, depositano memoria i ricorrenti e la controricorrente Unipol.

### **Motivi della decisione**

2. – Questi i termini della controversia.

2.1. I ricorrenti principali Alberto Padovani, Enza Serra in Padovani e Caterina Manfredini – che concludono poi con richiesta di decisione nel merito – formulano due motivi:

- con un primo [rubricato testualmente: «in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti) e 2043 c.c., nonché eventualmente degli artt. 1388 (contratto concluso dal rappresentante) e 1393 c.c. e violazione dell'art. 115 c.p.c., II° comma (... 'le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza')»] essi censurano la gravata sentenza di appello per mancata applicazione dei principi dell'apparenza del diritto e comunque di quelli elaborati in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. dalla giurisprudenza (soprattutto di legittimità, con le sentenze di questa Corte 22 giugno 2007, n. 14578, 12 gennaio 2006, n. 408, Cass. 24 luglio 2009, n. 17393; ma pure da quella di merito); di quei principi invocano l'applicazione ai fatti come ricostruiti, ripercorsi gli acquisiti elementi istruttori sull'apparente "normalità" degli atti compiuti e delle procedure compiute dal Rovatti in nome e per conto delle assicuratrici, come corroborata dalla condotta di successivo riconoscimento – da parte di queste – di numerose polizze stipulate con altri contraenti in circostanze simili; e ne chiedono l'applicazione anche nei confronti della Unipol, ritenuto provato il potere del Rovatti di sottoscrivere direttamente le polizze di quest'ultima;

- con un secondo [rubricato testualmente: «in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5: in ogni caso e/o in subordine, violazione o falsa applicazione degli artt. 2049 c.c. ed anche 2043 c.c. per carente, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»], si soffermano sui punti di fatto relativi alle caratteristiche delle polizze loro offerte dal Rovatti – negando la loro qualificazione di atipiche o anomale, anche in virtù della condotta della Compagnia assicuratrice nei rapporti con altri clienti – ed al normale espletamento di attività dell'agenzia Assicoop anche con l'insegna Unipol e del Rovatti con il



richiamo ad entrambe; e censurano poi il mancato riconoscimento di responsabilità extracontrattuale generale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per non avere né Assicoop né Unipol sottoposto ai dovuti controlli periodici il sub-agente Rovatti.

2.2. La Assicoop Bologna (già Assicoop Sicura) spa, dal canto suo, notifica un controricorso articolato su novantanove facciate prima delle relate di notifica, di cui cinquantacinque costituite dalla fotoreproduzione di documenti adottati come già versati in causa, con il quale:

- quanto al primo motivo di ricorso principale: eccepisce, in via preliminare, la violazione del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., non essendo in esso stati né individuati, né trascritti, né genericamente descritti i documenti citati a pag. 25 del ricorso, mentre di altri non è stata indicata la sede processuale di produzione, ovvero non è stata operata la trascrizione; nega la violazione dei principi in tema di art. 2049 cod. civ., per essere corretta l'esclusione, ad opera della corte di merito, di una rappresentanza apparente in capo al Rovatti; nega la sussistenza sia della buona fede degli attori (cioè un loro convincimento scevro da colpa, incorporando nel controricorso le ricevute dei loro versamenti, tutte non su carta intestata dell'Assicoop e sottolineando non essere stati mai sottoposti a controparte moduli di essa preponente) che di un proprio comportamento colpevole o di tipo ingannevole (per la diversità delle fattispecie addotte come analoghe, anche in tal caso incorporando nel controricorso le copie dei relativi documenti, nonché per essere intestati gli assegni veicoli dei pagamenti al Rovatti non ad essa Assicoop, ma a quello direttamente, come da copie, anche in tal caso incorporate nel controricorso, dei relativi documenti giustificativi; per essere poi il Rovatti solo sub-agente con mandato senza rappresentanza, come da copia, anch'essa incorporata nel controricorso, del relativo contratto; per il carattere determinante della sola condotta dell'infedele sub-agente; per la riserva all'agenzia generale del ramo vita; per la conoscenza di lunga data tra il Rovatti e gli odierni ricorrenti principali; per l'estraneità degli affari prospettati dal Rovatti alla tipica attività sia di Unipol che della stessa Assicoop);

- quanto al secondo motivo di ricorso principale: eccepisce dapprima l'inammissibilità del mezzo, in quanto estrinsecantesi in una censura di fatto, non consentita in questa sede; ricorda l'iter normale nel settore

della stipulazione dei contratti assicurativi e rimarca la notevole divergenza di quello degli affari proposti dal Rovatti alle controparti; nota come queste ultime fossero consapevoli anche di tale divergenza; esclude la rilevanza dei prodotti strutturati *unit linked* e *index linked*; ricorda che i casi prospettati come analoghi presentavano invece peculiarità, tali da consentirne in qualche modo una riferibilità alla stessa Assicoop o alla Unipol; condivide la valutazione dell'impossibilità di evitare le condotte del Rovatti con qualsiasi tipo di controllo normalmente posto in essere, attese le concrete modalità di quelle, finalizzate proprio all'oscuramento di tutte le operazioni connesse alla normale contabilità ed alla gestione lecita dell'incarico di sub-agente, comunque concretate nella mancata stipula di alcuna polizza;

- e dispiega, infine, "ricorso incidentale condizionato" (pagine numerate da 40 a 43) con cui chiede che, in caso di accoglimento del ricorso avversario, il giudice del rinvio o questa stessa Corte in caso di decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. si pronunziino anche sulla domanda formulata in via subordinata da essa Assicoop, escludendo - ex art. 1227 co. 2 cod. civ. - dal risarcimento i danni che i danneggiati avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e comunque diminuendo il risarcimento stesso - ex art. 1227 co. 1 cod. civ. - in ragione della colposa compartecipazione dei danneggiati alla causazione dei danni stessi.

### 2.3. Infine, Unipol Assicurazioni spa:

- quanto al primo motivo di ricorso principale: ripercorre le modalità di stipula dei contratti di assicurazione sulla vita, caratterizzate dal collegamento in rete con elaboratore centralizzato ed altri rigorosi controlli anche sui movimenti di cassa ad essa connessi; ricostruisce i rapporti tra gli odierni ricorrenti ed il Rovatti, caratterizzata dall'irregolare consegna di ingentissime somme di denaro senza previa o contestuale consegna della polizza relativa; rappresenta i dati contabili principali relativi alla sua agenzia Assicoop spa; rilegge i principi generali in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., censurabilità in cassazione delle valutazioni ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., apparenza in caso di rapporto col falso rappresentante; rimarca la profonda divergenza del prodotto offerto dal Rovatti rispetto a quelli commercializzati da essa Unipol e le differenze operative e documentali nella fase di stipula del

contratto; esclude una sua responsabilità anche extracontrattuale per la condotta del Rovatti, in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione di quest'ultimo nei suoi confronti e di qualunque potere di ispezione o controllo; configura i contratti conclusi tra i ricorrenti principali ed il Rovatti come contratti non assicurativi, ma finanziari, caratterizzati dalla finalità di investimento; ricorda la piena autonomia degli imprenditori coinvolti nel rapporto di agenzia; esclude la configurabilità di un affidamento incolpevole delle controparti sul suo coinvolgimento nell'evidentemente anomalo *iter* di stipulazione dei contratti di assicurazione;

- quanto al secondo motivo di ricorso principale: nega la sussumibilità della doglianza entro la fattispecie del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., essendo pacifici i segni esteriori di identificazione dell'attività del Rovatti, ma irrilevanti ai fini del fondamento della prospettata responsabilità di essa Unipol, nonché essendo irrilevanti - in quanto inidonei ad impegnare essa Unipol anche per il futuro - i precedenti adottati e l'invocata omessa vigilanza, in quanto mai in grado, per le specifiche modalità della condotta del Rovatti, che tutto aveva presso di sé trattenuto, di impedirne gli abusi.

2.4. Con le memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.:

- i ricorrenti: richiamano, quale precedente specifico in ordine alla responsabilità dell'agente e dell'assicuratrice, la sentenza di questa Corte, n. 10032 del 19 giugno 2012; controbattono alla Unipol ricordando la sussistenza del suo potere di proporre eventualmente e direttamente la revoca dei produttori e dei sub-agenti e comunque argomentando per la piena estensibilità della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. anche all'assicuratrice, nonostante il difetto di potere rappresentativo dell'Unipol, pur potendo il Rovatti comunque firmare alcuni tipi di polizza, secondo la testimonianza Bruni resa all'ud. 6.2.02; più diffusamente contestano il controricorso ed il ricorso incidentale di Assicoop;

- la controricorrente Unipol, nelle more divenuta UnipolSai Assicurazioni spa (e precisando di avere così mutato la ragione sociale da Unipol Assicurazioni spa e prima ancora da UGF Assicurazioni spa e Compagnia Assicuratrice Unipol spa), ribadisce, dal canto suo, la non configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2049 cod. civ. per l'operato del Rovatti, sia per l'assenza di qualunque potere di controllo o

rapporto di dipendenza, sia per l'estraneità dalle mansioni di quegli delle attività in concreto poste in essere, sia per il concreto oggetto dei contratti stipulati dalle controparti col sub-agente; e nega infine la sussistenza dei presupposti dell'affidamento incolpevole, oltretutto alla stregua del materiale probatorio legittimamente esaminabile in questa sede, per ribadire la correttezza della motivazione della gravata sentenza in punto di natura dei contratti e controlli da essa posti in essere.

3. - I due motivi di ricorso principale vanno esaminati congiuntamente per l'evidente loro intima connessione.

3.1. Va rilevato che la corte territoriale ha rigettato le domande dei Padovani-Serra-Manfredini nei confronti delle assicuratrici, ritenendo:

- inidonea a fondare la pretesa risarcitoria verso le società la millantata spendita di capacità di manovra al loro interno da parte dell'autore del raggio;

- infondata ogni pretesa di conseguire l'adempimento di illecite condizioni promesse dal detto autore e formalizzate in una mera proposta rimessa a conforme accettazione del destinatario;

- irrilevante l'istituto della c.d. apparenza in difetto di poteri di rappresentanza del sub-agente o di vincoli di subordinazione;

- non configurabile un affidamento incolpevole, attesa la mancata previa diligente verifica del complessivo contesto contrattuale e della linearità della condotta dell'agente;

- idonee le concrete modalità di quest'ultima a frustrare quei controlli e quella vigilanza ispettiva la cui omissione si addebitava alle società cui competevano.

3.2. In materia questa Corte - dopo avere in generale ammesso l'applicabilità dell'art. 2049 cod. civ. anche in materia di assicurazione (tra le meno recenti: Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945; 27 giugno 1984, n. 3776), essendo irrilevante che sussista o meno un rapporto di lavoro subordinato tra agente e preponente (Cass. 21 giugno 1999, n. 6233; Cass. 17 maggio 1999, n. 4790; Cass. 3 aprile 2000, n. 4005) - ha statuito che:

- sussiste la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. dell'assicuratrice per il fatto lesivo causato dall'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, il quale sia stato determinato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli e

su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Cass. 22 giugno 2007, n. 14578; nello stesso senso: Cass. 11 febbraio 2010, n. 3095; Cass. 27 giugno 2011, n. 14086);

- sussiste inoltre la responsabilità del "padrone" o committente pure se l'agente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni od agito all'insaputa del datore di lavoro o del preponente (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033), sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (Cass. 4 aprile 2013, n. 8210).

In particolare (come puntualizza testualmente Cass. 16 maggio 2012, n. 7634 – ripresa in buona parte anche da Cass. 19 giugno 2012, n. 10032, invocata dai ricorrenti in memoria –, ove ulteriori riferimenti e richiami di precedenti della giurisprudenza di questa Corte regolatrice):

- i padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti;

- la responsabilità del preponente ex art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente cioè di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi;

- in altri termini, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 cod. civ., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue

incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro;

- con riguardo - ancora - al particolare rapporto di agenzia non si dubita che gli agenti imprenditori possono avvalersi dell'operato di subagenti, cui rimane estranea l'impresa assicuratrice; il subagente assume allora lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all'agente o in ambito più ristretto; ed in una tale fattispecie il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in quest'ultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non per conto di un'impresa assicuratrice;

- i contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente (che nel contratto di agenzia è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente) (cfr., ad esempio, Cass. 10 aprile 1999, n. 3545); la subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), unilateralmente funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale;

- la disciplina del rapporto di subagenzia è quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli artt. 1742 - 1753 c.c., (Cass. 15 giugno 1994, n. 5795; Cass. 6 agosto 2004, n. 15190).

3.3. La responsabilità di colui che comunque fruisce dei risultati dell'attività del dipendente, collaboratore o simile può sussistere, peraltro ed in alternativa, anche su diversa base.

**Invero, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più ampio della tutela dell'affidamento incolpevole, va tutelato chi ha contrattato con colui che appariva in grado di impegnare altri, alla duplice condizione della buona fede del primo e di una condotta quanto meno colposa dell'ultimo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentare o di impegnare sia stato effettivamente e validamente conferito a chi ne è apparso, nella contrattazione col terzo, dotato** (tra le molte, per limitarsi alle più recenti: Cass. 9 marzo 2012, n. 3787; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725; Cass. 13 agosto 2004, n.

15743; Cass. 22 aprile 1999, n. 3988, che precisa pure l'applicabilità del principio ai negozi per i quali sia richiesta la forma scritta *ad probationem*; in generale, sul principio si sono espresse, sia pure *incidenter tantum*, anche le sezioni unite di questa Corte regolatrice, con le sentenze nn. 22910 del 26 ottobre 2006, 5035 del dì 8 aprile 2002 e 3083 del 1972).

3.4. Ritiene il Collegio che il carattere generale di tale principio ne escluda la limitazione alle ipotesi di rappresentanza ed al contrario ne consenta l'estensione proprio alla fattispecie dell'occasionalità necessaria indispensabile per la configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.; al riguardo, non è di ostacolo l'unico remoto precedente esplicito di questa Corte (che risale a Cass. 18 agosto 1962, n. 2601), il quale esclude sì l'applicazione del principio, ma tanto solamente in concreto ed in relazione alla qualificata insufficienza del solo elemento valorizzato nella fattispecie (la circostanza della formale intestazione della licenza di un pubblico esercizio): così, con tutta evidenza, postulandone – sia pure incidentalmente – l'astratta applicabilità anche all'istituto della peculiare responsabilità codificata dalla norma in esame.

Pertanto, mentre la responsabilità prevista dall'art. 2049 cod. civ. si configura, in ipotesi di rapporto di occasionalità necessaria tra condotta lesiva ed attività del datore di lavoro o preponente o committente o "padrone" per il solo fatto dell'inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del primo e prescinde da ogni elemento soggettivo in capo a lui, al contrario, ove quel rapporto sia soltanto apparente – e cioè se non corrisponde al concreto ed effettivo ambito dei poteri dell'agente – la responsabilità sussiste solo all'ulteriore duplice condizione della buona fede del terzo e di una colpa dell'apparente preponente idonea ad ingenerarne l'affidamento.

3.5. Sulla base di queste premesse, non può allora condividersi l'impostazione dei giudici del merito in ordine alla non configurabilità di una responsabilità del diretto preponente del sub-agente Rovatti, cioè dell'agente Assicoop, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. o del principio dell'apparenza del diritto; per gli stessi principi ed in relazione alla fattispecie concreta, al contrario, il rigetto delle domande nei confronti di Unipol risponde a diritto, ma la relativa motivazione deve essere corretta.



4. - Le pacifiche circostanze della sussistenza di un rapporto diretto tra Rovatti ed Assicoop, della sua protratta ed incontrastata notorietà - anche nel ristretto ambito territoriale coinvolto - in quanto tale (non rilevando non essersi basata, nella specie, sull'impiego di moduli intestati rilasciati direttamente da Assicoop), nonché dell'ordinaria estensione dei poteri del Rovatti a fasi anche importanti della negoziazione delle polizze, impone invero la conclusione che, nell'attività di negoziazione di quelle del ramo vita, a prescindere dai concreti poteri conferiti al primo e dalla legittimità o meno della sua condotta lesiva, quest'ultima (l'induzione dei potenziali clienti all'affidamento di ingenti somme a valere come corrispettivo di prodotti finanziari inconsueti e straordinariamente convenienti, senza il conseguimento contestuale dei documenti originali) sia stata resa possibile o comunque agevolata proprio dal suo inserimento stabile nell'organizzazione dell'impresa agente e diretta sua preponente.

4.1. Tanto comporta l'irrelevanza del grado di callidità della condotta lesiva, posta in essere con stratagemmi e modalità tali da evitare od eludere i controlli da parte del (sub-)preponente Assicoop e che invece viene ritenuta decisiva per escluderne la responsabilità: peraltro, con argomento in sé non decisivo, perché l'inerzia degli specifici controlli in rapporto a quelle modalità potrebbe poi ridondare a danno di chi non ha saputo o potuto elaborarne tali da evitare la produzione degli eventi scongiurati, soprattutto ove non si provi che nessun'altra anomalia di gestione si era riscontrata.

Ma la circostanza che la condotta lesiva del Rovatti sia stata resa possibile o comunque agevolata proprio dal suo inserimento stabile nell'organizzazione dell'impresa agente e diretta sua preponente comporta pure, coerentemente, l'irrelevanza anche del grado di credulità dei danneggiati, se non esaminato in rapporto specifico al contesto particolare in cui quella particolare callidità sia stata posta in essere, che pure - contraddittoriamente e connotandolo in senso evidentemente, se non spregiativo, certamente negativo o comunque insufficiente - la corte territoriale individua come esistente, quale la "compaesanità".

Questa può ben definirsi, se non altro ai fini che qui interessano, come una condizione complessa e peculiare, ancor oggi connotata da atavici sentimenti di appartenenza e conoscenza all'interno di un

microambiente, i quali quanto minore è l'ampiezza dell'ambito sociogeografico di riferimento e maggiore l'intensità delle frequentazioni personali e familiari, tanto più risultano profondi e idonei ad interferire nell'acquisizione di informazioni obiettive od affidabili e, sovente in misura decisiva, sulle capacità di autodeterminazione dei singoli, anche in rapporto alle reciproche condizioni sociali.

4.2. Pertanto, la Assicoop non risponderebbe dei danni delle attività del suo agente solo se queste ultime fossero del tutto estranee ad ogni anche minima incombenza di lui.

Poiché però tali non possono definirsi in astratto le fasi di negoziazione di polizze vita da parte di persona pacificamente da tempo nota su piazza (anche esclusivamente allo stato di quei soli atti legittimamente esaminabili da questa Corte di legittimità) come sub-agente assicurativo, la Assicoop ne risponde non già, semplicisticamente, per avere omesso (adeguati ed idonei) controlli, ma:

- se le condotte del suo agente siano comunque riconducibili, anche solo in parte, alle sue incombenze, in virtù dell'ordinario rischio di impresa posto a base della previsione dell'art. 2049 cod. civ. e della riconducibilità, sia pure con modalità peculiari od in genere con limitazioni ed altre cautele, dell'attività posta in essere dal (sub-)agente a quella di impresa propria di Assicoop;

- se le condotte del suo agente eccedano i limiti dei poteri di rappresentanza, in virtù del principio dell'apparenza del diritto e, quindi, allora alla duplice condizione della buona fede dei terzi e di un atteggiamento colposo della preponente.

4.3. La Assicoop risponde insomma dei danni causati dalle condotte, anche devianti - e purché solo non assolutamente estranee alle incombenze - da quelle ordinarie, di un suo agente, siccome essa stessa imprenditrice professionale nell'intermediazione di prodotti assicurativi altrui, quale contropartita dell'inserimento, a vario titolo, del collaboratore nel ciclo di produzione o scambio dei beni o dei servizi offerti, dal quale essa mira a trarre professionalmente utili di esercizio: e, quindi, come contropartita dei benefici che potrebbero derivare ad essa (sub-)preponente dal consapevole professionale avvalimento delle condotte complessivamente poste in essere dal (sub-)agente.



Con la precisazione che, qualora l'agente abbia posto in essere condotte esulanti dalla sua sfera di poteri, sarà sempre la Assicoop a dovere dimostrare, per andare esente da responsabilità, analiticamente – se non l'ingiustificabilità della buona fede del terzo, almeno e soprattutto – la carenza di sue proprie colpe, che non si esauriscano nella predisposizione di controlli contabili od ispettivi, rivelatisi poi inefficaci, perché intrinsecamente inidonei a prevenire le callide condotte dei suoi stessi collaboratori od agenti.

4.4. Con riferimento ad entrambi gli aspetti (buona fede del terzo e assunzione di condotte idonee a prevenire il rischio delle deviazioni dei propri agenti eventualmente infedeli), in un settore notoriamente caratterizzato, come quello assicurativo e fin dall'ultimo decennio del secolo scorso, dalla proliferazione esponenziale di prodotti – e del relativo *marketing* aggressivo – connotati da aspetti sempre più innovativi e finanziari – quando non francamente speculativi, anche in rapporto alle agevolazioni fiscali *pro tempore* previste – e dalla possibilità di una personalizzazione spiccatissima, con riferimento a platee di clientela tradizionalmente estranee agli intenti speculativi sottesi e non attrezzate – neppure culturalmente – a valutare compiutamente il relativo rischio, il carattere di anomalia o atipicità dei medesimi e delle modalità di stipula e soprattutto la sua percepibilità in quanto tale, oggetto peraltro di tipica ma specificamente orientata indagine di merito, vanno allora verificati con particolare attenzione in rapporto alle circostanze del caso concreto.

4.5. Una tale indagine deve però avvenire nella ben diversa prospettiva, una volta ammessa comunque la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. o del primo o del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., verificando quelle anomalie o atipicità, cioè, quali elementi che i danneggiati avrebbero potuto o dovuto necessariamente tenere presenti all'atto della formazione del loro convincimento (primi fra tutti la circostanza che la carta intestata delle ricevute – come risulta dai documenti riprodotti con incorporazione al controricorso di Assicoop – sia stata formata dal medesimo Rovatti, sia pure spendendo la sua qualità di "consulente assicurativo Assicoop", ovvero che gli assegni per il pagamento delle ingenti somme siano stati intestati a quest'ultimo e siano transitati per conti correnti personali, sottratti all'immediata potestà di vigilanza del preponente, ovvero ancora che non siano state rilasciate

contestualmente al pagamento le polizze stesse), anche in considerazione delle condotte analoghe effettivamente conoscibili e della percepibilità della differenza dei relativi elementi costitutivi, per limitare se non elidere i danni poi patiti.

In alternativa e cioè per il caso in cui l'art. 2049 cod. civ. non possa applicarsi direttamente, ma previa applicazione del concorrente principio dell'apparenza del diritto, gli stessi elementi vanno considerati ai fini della configurabilità di uno dei due requisiti costitutivi della fattispecie e cioè la buona fede incolpevole del terzo, ma allora con la ben più accorta e complessiva valutazione appena indicata; mentre l'ulteriore elemento della carenza di colpa in capo all'apparente "padrone" o committente o preponente va valutato in relazione - non già all'evidente inidoneità di quelli che non hanno funzionato, quanto piuttosto - all'idoneità anche solo astratta dei controlli effettivamente predisposti in un contesto macroeconomico come quello sopra indicato ed alla possibilità di adottare misure ulteriori e diverse, sia pure entro un evidente intrinseco limite di ragionevolezza in rapporto alle circostanze, per prevenire le condotte devianti dei propri agenti.

4.6. La corte territoriale erra quindi nel non applicare, alle domande nei confronti del diretto preponente del sub-agente infedele, il seguente principio di diritto: **in caso di condotte lesive di terzi da parte di un agente di un'impresa intermediatrice di prodotti assicurativi altrui, l'impresa ne risponde ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. se le modalità delle condotte rientrano comunque, anche in senso lato, nelle incombenze dell'agente; in caso contrario, essa ne risponde, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto all'elemento dell'occasionalità necessaria nel paradigma normativo detto, in caso di buona fede incolpevole dei terzi e di mancata dimostrazione dell'adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alle peculiarità del caso concreto, a prevenire le condotte devianti degli agenti.**

Ne consegue che è scorretta l'esclusione della responsabilità in capo ad Assicoop, come operata dalla corte territoriale e sulla base delle ragioni da esse esplicitate: ed i motivi di ricorso, quanto ai rapporti tra originari attori e quest'ultima, vanno allora accolti.

5. - Al contrario, nessun nesso, neppure indiretto, può in concreto ravvisarsi tra l'attività del Rovatti e la Unipol, se non la circostanza, questa sì obiettivamente estranea a qualunque sfera di responsabilità della seconda, che i prodotti assicurativi offerti sarebbero stati resi proprio da tale Compagnia.

5.1. Ora, è proprio l'intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest'ultima ed il sub-agente ad escludere una diretta riferibilità dell'attività dell'ultimo alla prima e perfino alla fornitrice dei prodotti assicurativi finali, salvi casi particolari.

A ben vedere, nella fattispecie gli stessi odierni ricorrenti principali paiono prospettare tali casi particolari soltanto - se non altro stando al ricorso e non essendone consentite integrazioni, come le ulteriori argomentazioni sviluppate nella memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., prive oltretutto di riferimenti agli atti dei giudizi di merito in cui le relative specifiche questioni sarebbero state sottoposte ai giudici di primo e secondo grado - nell'evenienza, desunta da uno stralcio di una deposizione di una dipendente della agente sub-preponente, della capacità del Rovatti di conseguire polizze in nome e per conto di essa.

Ma tale unica circostanza, rimasta assai generica e vaga, unitamente alla considerazione dell'istituzionale autonomia dei rapporti e della conseguente almeno tendenziale estraneità dei controlli sulle attività dei sub-agenti da parte dell'assicuratrice, è di per sé intuitivamente inidonea ad integrare sia quel vincolo che, per quanto non limitato alle ipotesi di subordinazione, può fondare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., sia i presupposti per l'operatività del c.d. principio dell'apparenza, che esigono anch'essi e pur sempre un minimo di riferibilità al contraente rappresentato apparente di una condotta colposa.

A maggior ragione, la mancanza di quest'ultima esclude pure la configurabilità dell'ordinaria responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ.

5.2. Né giova ai ricorrenti principali il richiamo a Cass. 10032/12, attesa la diversità della fattispecie da quella decisa, nella quale - pur riaffermato in generale il principio dell'applicabilità dell'art. 2049 cod. civ. ad una fattispecie assai simile a quella per cui oggi è causa - era stata già definitivamente ed in concreto accertata la sussistenza di quel nesso di occasionalità necessaria e solo si discuteva sul contenuto del materiale

probatorio relativo allo stesso materiale versamento delle somme di cui si chiedeva la restituzione.

5.3. Pertanto, così corretta la motivazione della gravata sentenza, nessuna pretesa degli odierni ricorrenti principali può essere riconosciuta fondata nei confronti della Unipol, preponente di Assicoop e prospettata fornitrice dei prodotti assicurativi spacciati dal Rovatti, quale agente della medesima Assicoop.

6. - Il ricorso incidentale condizionato di Assicoop, in disparte i seri dubbi di ammissibilità indotti dalla carenza della sua formulazione con chiara indicazione di motivi ricondotti partitamente ad una delle previsioni normative dell'art. 360 cod. proc. civ., è comunque inammissibile, in quanto con esso si ripropongono le domande subordinate, non esaminate dai giudici del merito in quanto assorbite per l'integrale rigetto di ogni pretesa nei confronti della parte che le aveva dispiagate.

Ora, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione; pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale (giurisprudenza di legittimità fermissima: per limitarsi ad alcune tra quelle dell'ultimo decennio: Cass. 19 ottobre 2006, n. 22501; Cass. 8 giugno 2007, n. 13514; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; Cass. 7 luglio 2010, n. 16016; Cass. 31 marzo 2011, n. 7503; Cass. 18 giugno 2012, n. 653; Cass., ord. 23 agosto 2013, n. 19481).

7. - In conclusione, mentre il ricorso incidentale di Assicoop Bologna spa va dichiarato inammissibile, il ricorso principale va pertanto accolto nei confronti di detta ricorrente incidentale e respinto nei confronti di Unipol Assicurazioni spa, con la conseguente cassazione della gravata sentenza solo quanto alle domande tra le altre parti e conseguente rinvio, in ordine ad esse, alla stessa corte di appello di Bologna, ma in diversa composizione, affinché provveda pure sulle relative spese del presente giudizio di legittimità in ordine alle domande tra tali parti.



La definizione di ogni altra controversia con Unipol Assicurazioni spa, con il definitivo rigetto di ogni pretesa nei confronti di questa, impone invece di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra essa ed i ricorrenti principali: ma – applicando alla fattispecie il testo dell'art. 92 cod. proc. civ. anteriore alle novelle del 2006 e del 2009, in ragione del tempo di instaurazione della lite in primo grado – devono ritenersi sussistenti giusti motivi di integrale compensazione al riguardo, attesa, se non la complessità delle questioni in fatto risolte, quanto meno il contesto nel quale è maturata e si è sviluppata la controversia.

Non vi è luogo a provvedere su domande tra le parti che hanno svolto attività difensiva in questa sede ed il Rovatti, non essendo qui state trattate ulteriori questioni che abbiano, nei rapporti tra le prime e l'ultimo, visto la soccombenza di alcuno.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso principale nei confronti di Unipol Assicurazioni spa e lo accoglie nei confronti di Assicoop Bologna spa; dichiara inammissibile il ricorso incidentale dispiegato da quest'ultima; cassa la gravata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra gli originari attori e Assicoop Bologna spa; compensa le spese del presente giudizio tra Alberto Padovani, Enza Serra in Padovani e Caterina Manfredini e la Unipol Assicurazioni spa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 7 ottobre 2014.